

**PROTOCOLLO in materia di
segnalazione degli illeciti (Whistleblowing)**

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIOEMILIA

Sede: C.so G. Garibaldi, 42 – 42121 Reggio Emilia

Sito internet: <https://www.ordineingegneri-re.it/>

Indirizzo Pec: ordine.reggioemili@ingpec.eu

Adottato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 21/06/2023

Premessa

Il presente Protocollo ha la finalità di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*¹.

Definizioni

- «Legge», Legge n. 179 del 30/11/2017 e s.m.i. recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.
- «Ordine» definisce l’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia.
- «Responsabile», soggetto destinatario della segnalazione, competente a trattarla. In ragione della competenza, tale soggetto può coincidere con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Ordine (RPCT) o con altra funzione indicata nel Protocollo.
- «Direttiva», Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la *“Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”*.
- «Decreto di recepimento», D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di recepimento della Direttiva predetta, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.
- «Violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse o l’integrità dell’Ordine e che consistono in:
 - ✓ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - ✓ violazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Ordine (P.T.P.C.T.);
 - ✓ illeciti relativi all’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
 - ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta).
- «Trattamento dei dati»: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il

raffronto, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

- «Dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

- «Dati identificativi»: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.

- «A.N.A.C.»: Autorità Nazionale AntiCorruzione.

- «Comportamenti ritorsivi»: qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei confronti del whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest'ultimo.

Destinatari e Potenziali segnalanti

Il presente Protocollo si applica ai dipendenti dell'Ordine, nonché a coloro che sono legati all'Ordine da un rapporto contrattuale di consulenza, collaborazione o di affidamento di lavori, servizi o forniture (a seguire Destinatari).

Possono effettuare segnalazioni:

- i Consiglieri;
- i Candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione);
- i Dipendenti, anche in prova, gli ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro) nonché i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- i Tirocinanti e i Volontari, anche non retribuiti;
- i Fornitori di beni e servizi e i Consulenti;
- gli Iscritti all'Ordine;
- i membri degli organismi di controllo.

Scopo

L'istituto del whistleblowing costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliono segnalare possibili condotte illecite o rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino illeciti, in violazione della legge, del P.T.C.P.T. di cui hanno avuto testimonianza all'interno del proprio ambiente di lavoro e/o nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il presente Protocollo, ispirato alle indicazioni contenute nella Legge, nella Direttiva e nel Decreto di recepimento, è destinato a guidare i Destinatari che vogliono comunicare le predette condotte illecite e violazioni in totale sicurezza e in maniera confidenziale.

La *ratio* di tale Protocollo è quella di definire gli strumenti e le tutele in materia di segnalazione al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Esclusioni

Il presente Protocollo non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di collaborazione/consulenza.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi, di regola vengono archiviate e quindi non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti.

Le segnalazioni che, tuttavia, contengono notizie relative a condotte di particolare gravità e il cui contenuto è dettagliato e circostanziato potranno essere comunque sottoposte ad una attenta valutazione.

Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione devono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'Ordine e che consistono in:

- ✓ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- ✓ violazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Ordine;
- ✓ illeciti relativi all'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta).

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza, anche in modo casuale.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ordine;
- una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

Procedura di segnalazione interna **Segnalazione al RPCT**

La segnalazione andrà inoltrata al RPCT dell'Ordine alternativamente:

1. Avvalendosi della piattaforma informatica dedicata WhistleblowingPA, accessibile dal seguente link: <https://ordineingegnerireggioemilia.whistleblowing.it/>;
2. Avvalendosi del modello (Allegato 1) da trasmettere mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ordine Ingegneri Reggio Emilia – C.so G. Garibaldi, 42, 42121 Reggio Emilia - RISERVATA alla c.a. del RPCT.

Entrambi i citati canali sono progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Segnalazione residuale

Esclusivamente laddove la segnalazione avesse ad oggetto una condotta del RPCT dell'Ordine essa andrà inoltrata direttamente al Presidente del Consiglio dell'Ordine avvalendosi del modello (Allegato 2) da trasmettere mediante Raccomandata A/R all'indirizzo di cui sopra.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Secretazione dei dati

All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante saranno secretati per tutta la durata del procedimento volto ad accertare la fondatezza della segnalazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.

Trattazione della segnalazione

Avviso di ricevimento

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione il Responsabile rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento.

Ad ogni segnalazione pervenuta mediante modalità cartacea sarà assegnato un codice identificativo, composto da numero progressivo seguito dall'anno.

In caso di segnalazione mediante piattaforma informatica dedicata, nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceverà un codice numerico di 16 cifre che dovrà conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Avvio dell'istruttoria

Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione, il Responsabile avvia l'istruttoria.

Il Responsabile mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

Il Responsabile deve, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi,

eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali organi di controllo esterni.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, il Responsabile informerà il Consiglio dell'Ordine che provvederà alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'illecito, a:

- 1) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 2) adottare i provvedimenti opportuni inclusa l'eventuale azione disciplinare;
- 3) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela dell'Ordine.

La segnalazione sarà senz'altro archiviata dal Responsabile nelle seguenti ipotesi:

- 1) mancanza di interesse all'integrità aziendale;
- 2) segnalazione del tutto estranea rispetto all'oggetto del presente Protocollo, per la quale il Responsabile è privo di competenze;
- 3) infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- 4) contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- 5) produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- 6) mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Conclusione della procedura

La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Un avviso di conclusione del procedimento viene trasmesso al segnalante.

Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni caluniose o diffamatorie.

La tutela del whistleblower non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

Tutela riservata al segnalante

I dati forniti saranno trattati nell'ambito e nel rispetto delle norme di legge, le quali prevedono, tra l'altro, la garanzia di riservatezza e la possibilità di utilizzare i dati acquisiti esclusivamente al fine di esercitare le funzioni di competenza del soggetto destinatario dei dati medesimi ed, eventualmente, di condividerli con le funzioni deputate ad attuare le misure di prevenzione, inclusi eventuali provvedimenti disciplinari. I dati in questione non sono altrimenti ostensibili.

Il Responsabile e i soggetti coinvolti nella trattazione della segnalazione dovranno garantire il rispetto della riservatezza e dell'anonimato del segnalante, adoperandosi affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o comunque di

penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando, quindi, l'adeguata riservatezza di tali soggetti.

L'identità del segnalante non può essere rivelata salvo i casi previsti all'articolo 1 comma 3 della L. 179/2017, in materia di attività giudiziaria.

In particolare, i dati del segnalante dovranno essere trattati dal Responsabile nonché dagli eventuali soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione:

- ✓ in osservanza dei criteri di riservatezza;
- ✓ in modo lecito e secondo correttezza;
- ✓ nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi anche accidentali, di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

Il segnalante l'illecito non potrà, in ragione di tale segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura distorsiva nei confronti del soggetto segnalante sono nulli ai sensi dell'articolo 2 della Legge.

L'adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del segnalante deve essere segnalata all'Autorità Nazionale AntiCorruzione dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante, salvo suo consenso espresso ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. n. 24/2023, comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni all'Ordine dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.

Nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo:

- con il consenso esplicito del segnalante;
- qualora la segnalazione risulti fondata e la conoscenza dell'identità del segnalante sia *assolutamente necessaria* alla difesa del segnalato.

Il Consiglio autorizzerà la conoscenza dell'identità del segnalante qualora RPCT ne abbia accertato l'assoluta necessità per la difesa del segnalato.

L'anonimato del segnalante non è opponibile all'autorità giudiziaria; tuttavia, la segnalazione all'autorità giudiziaria deve avvenire evidenziando che essa è pervenuta da un soggetto cui è accordata la tutela della riservatezza.

I dati forniti in favore di chi dovesse esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, non potranno contenere dati e/o informazioni che consentano di risalire al segnalante.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D.L.gs. n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, ove il segnalante sia un dipendente.

Conservazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate dal Responsabile per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione o della definizione con provvedimento irrevocabile del procedimento originato dalla segnalazione.

Pubblicazione del Protocollo e dei Modelli di segnalazione

Ordine Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia provvede a pubblicare sul proprio sito web, alla sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione" il presente Protocollo, i modelli per le segnalazioni di cui agli Allegati 1 e 2 del presente Protocollo, nonché il link per la segnalazione mediante piattaforma informatica dedicata WhistleblowingPA.

Segnalazione esterna

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna, avvalendosi del canale di segnalazioni esterne attivato dall'A.N.A.C., se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Efficacia

Il presente Protocollo acquista efficacia dal 15 Luglio 2023.